

Repertorio n. 54612

Raccolta n. 34979

Verbale d'assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di giugno, in Cagliari, nel mio studio in via Biasi n. 14, alle ore undici e cinque minuti

26 giugno 2020, ore 11,05

Davanti a me dottor Antonio Galdiero, notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, è presente il signor:

- Lippi Francesco, nato a Cagliari il 28 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale amministratore unico della società unipersonale:

- "**Carbosulcis S.p.A.**", con sede in Gonnese, loc. Nuraxi Figus sn, presso Miniera di Monti Sinni, capitale sociale euro 15.000.000, interamente versato, rappresentato da 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Cagliari 00456650928, numero REA CA – 89995.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è convenuto, per questo giorno, luogo e per le ore 11.00, l'unico socio della predetta società, convocato con le modalità di cui al vigente statuto, per riunirsi in assemblea ed, in seconda convocazione, deliberare sugli argomenti di cui al seguente:

ordine del giorno

1. modifica statuto;
- 2 varie ed eventuali.

Invita quindi me notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare. Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue: su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale consta e fa constare:

- che è presente in sala, in proprio, l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e, precisamente: Regione Autonoma della Sardegna, titolare di numero 150.000 (centocinquantamila) azioni ordinarie del valore di euro 100 (cento) ciascuna, in persona di dott. Patteri Giuliano, munito di apposita delega che viene acquisita agli atti sociali;
- che, in persona di esso comparente, amministratore unico è presente l'organo amministrativo della società;
- che per l'organo di controllo è presente la dottoressa Mamia Elena (sindaco);
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui al sopra riportato ordine del giorno, ai sensi di legge e di statuto, essendo la presente assemblea ritualmente convocata con avviso spedito in data 10 giugno 2020 mediante posta elettronica certificata (a norma dell'articolo 10, terzo comma, del vigente statuto), ed essendo presente in sala l'unico socio che rappresenta l'intero capitale sociale; soggetto di cui il presidente mi dichiara di aver provveduto ad accertare in proprio identità personale e legittimazione ad intervenire.

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente espone che, come emerge dalla deliberazione n. 28/13 del 4 giugno 2020 della Regione Autonoma della Sardegna, si rende opportuno modificare lo statuto della società al fine di:

- ampliare l'oggetto sociale così da poter cogliere le opportunità di sviluppo legate alle sperimentazioni effettuate nel campo dell'economica circolare consentendo nel contempo alla società di poter ottemperare a quanto previsto dal piano di chiusura e dalla decisione 787/2010/EU relativamente alle misure compensative obbligatorie nel campo delle energie rinnovabili;

Registrato a:Cagliari
il 29/06/2020
n. 9850
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

- consentire alla società di operare, quale organismo di ricerca industriale, nelle attività di sperimentazione e trasferimento tecnologico finalizzato alla attivazione di filiere di economia circolare e di produzione e stoccaggio energetico da fonti rinnovabili;
- completare l'adeguamento formale alle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, in particolare al "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175;
- proporre alcune modifiche ed integrazioni allo statuto, al fine di renderlo più chiaro e coerente con le mutate esigenze di contesto, prevedendo ad esempio la possibilità che l'Assemblea dei soci possa svolgersi anche con l'utilizzo di strumenti di audio o video conferenza.

Ciò esposto, il Presidente propone di adottare le modifiche al vigente statuto riportate nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", il quale riproduce nella colonna sinistra il testo attualmente vigente e nella colonna destra il nuovo testo di statuto modificato.

Nessun degli intervenuti in assemblea avendo chiesto la parola, propone che si passi alla votazione.

L'assemblea all'unanimità, delibera:

- di adottare il nuovo testo di statuto contenuto nella colonna destra del documento allegato al presente atto sotto la lettera "A", secondo il testo approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 28/13 del 4 giugno 2020.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea quando sono le ore undici e trentacinque.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" il nuovo testo di statuto modificato in base alle risultanze della presente assemblea.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi ha espressamente dispensato dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme a verità e con me notaio lo sottoscrive.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione ed in parte a mano da me notaio sulle prime quattro facciate fin qui.

Francesco Lippi

Antonio Galdiero - notaio

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

ALLEGATO "A" ALL' ATTO N. 34929
 STATUTO NUOVO

STATUTO VIGENTE	STATUTO NUOVO
<p>Articolo 1- Denominazione 1. La società è denominata "CARBOSULCIS S.P.A."</p> <p>Articolo 2- Sede 1. La società ha sede in Gonnese, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese. 2. La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.</p>	<p>Articolo 1- Denominazione 1. La società è denominata "CARBOSULCIS S.P.A."</p> <p>Articolo 2- Sede 1. La Società ha sede in Gonnese, nella località Miniera di Monti Sinni. 2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese. 3. Il socio può con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata. Tali dati vengono a cura dell'Organo Amministrativo annotati in un apposito registro. Ogniquilvolta la legge o il presente statuto lo consentono le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzando indifferente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata come sopra specificati. 4. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.</p>
<p>Articolo 3- Oggetto 1. La società, avendo a riguardo la Decisione del Consiglio Europeo 2010/787/EU del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive e della Decisione della Commissione Europea del 1 ottobre 2014 C(2014) 6836 final, ha per oggetto la gestione del bacino carbonifero del Sulcis attraverso lo svolgimento dell'attività estrattiva e l'adeguamento tecnologico continuo; l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative nell'ambito dell'attività estrattiva carbonifera o delle attività di riconversione industriale, ivi compreso il riutilizzo degli sterili di laveria e i by products derivanti dal sistema carboenergetico, nonché tecnologie chimiche innovative; la gestione di servizi industriali nell'ambito delle ampie sinergie realizzabili con l'attività carboenergetica e di utilizzo del carbone in campo energetico e chimico ed in altri ambiti interessati da ricerche e sperimentazioni; la realizzazione e la gestione di opere di recupero ambientale e di compendi immobiliari legati alle attività carboenergetiche; l'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto di scarica e/o recupero; la realizzazione e la gestione di opere di riabilitazione e di riqualificazione a fini scientifici e industriali, turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali; l'organizzazione e la gestione di attività di formazione nell'ambito di programmi di formazione continua e di</p>	<p>Articolo 3 - Oggetto sociale 1. La Società ha lo scopo di svolgere: a) la messa in sicurezza, il recupero ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione anche ai fini di riconversione ad altri usi; b) la riqualificazione di compendi immobiliari e la gestione di servizi industriali nell'ambito delle ampie sinergie realizzabili nell'ambito della riconversione industriale a fini scientifici e industriali, turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali; c) la stipula di accordi e/o convenzioni con altre società e/o enti che svolgono attività analoga a quelle ricomprese nell'oggetto sociale al fine di ampliare il proprio campo di attività. La stipula dei citati accordi e/o convenzioni con società a controllo privato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza; d) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative; e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica, la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione di energia e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi energetici del sistema multifettoriale regionale;</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>f) la promozione della transizione verso l'economia circolare attraverso la valorizzazione degli scarti di produzione, anche attraverso tecnologie chimiche innovative, la condivisione delle risorse, la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili alternative di energia;</p> <p>g) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le decisioni, delle procedure previste dalle norme in materia di carattere regionale o nazionale e delle conseguenti direttive regionali;</p> <p>h) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione continua comprese quelle ricadenti nell'ambito di programmi di formazione continua in linea con le strategie di specializzazione intelligente (ad esempio il sostegno alle PMI), agli incubatori di imprese, l'innovazione e la cooperazione dell'industria e dei ricercatori) finalizzata alla riqualificazione dei lavoratori in attività innovative sviluppate nell'ambito del processo di riconversione in atto della società e del territorio. Formazione e riqualificazione dei lavoratori nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili alternative di energia e dell'economia circolare al fine di sostenere la transizione verso attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici in linea con il meccanismo proposto dal Green New Deal europeo;</p> <p>i) l'attività di gestione e post gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi;</p> <p>l) l'effettuazione in superficie e in sotterraneo di opere di movimento di terra, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo e ogni altro materiale;</p> <p>m) l'attività di trasporto in conto proprio o conto terzi.</p> <p>2. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni che siano necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>promozione della cultura mineraria carboenergetica; la fornitura nei confronti delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici anche non territoriali, nonché delle aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di attività di consulenza, di formazione, di diffusione delle conoscenze tecniche e scientifiche; l'esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale quali la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e dell'adattamento ambientale; l'esecuzione di opere e impianti di ingegneria naturalistica necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema; l'esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifiche organizzazioni imprenditoriali; l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compresi i prelievi di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.</p> <p>2. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni che siano necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>3. La società, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può promuovere la nascita di nuove aziende partecipate o meno, costituire Associazioni Temporanee di imprese con altre società pubbliche e/o private, costituire joint venture, partecipare a programmi e piani integrati d'area e di territorio anche con enti e amministrazioni pubbliche e adottare ogni forma di organizzazione societaria funzionale all'ottenimento dei migliori risultati.</p>
<p>Articolo 4- Durata</p> <p>1. La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilaventisette, salvo proroga oppure anticipato scioglimento con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria.</p>	<p>Articolo 4- Durata</p> <p>1. La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilaventisette, salvo proroga oppure anticipato scioglimento con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria.</p>
<p>Articolo 5- Domicilio</p> <p>1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p>2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p>	<p>Articolo 5- Domicilio</p> <p>1. Il domicilio dei soci, dell'Amministratore Unico e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p>2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p>
<p>Articolo 4- Durata</p> <p>1. La durata della società è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 5 - Capitale sociale</p> <p>[Art. su domicilio eliminato e integrato all'art. 2]</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>1. Il capitale sociale è di Euro 15.000.000 (quindicimilioni) ed è diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna.</p>	<p>1. Il capitale sociale è fissato in euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni di valore nominale di euro 100 (cento) per ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.</p> <p>3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.</p> <p>4. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante crediti e/o conferimenti in natura.</p>
<p>Articolo 7 - Azioni</p> <p>1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.</p> <p>2. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.</p>	<p>Articolo 6 - Diritti dei soci</p> <p>1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative e indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.</p> <p>2. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.</p>
<p>Articolo 8 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico e dei sindaci. 	<p>Articolo 7 - Organi sociali</p> <p>1. Sono organi della Società:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'Assemblea; l'Amministratore Unico; il Collegio Sindacale;
<p>Articolo 9 - Competenza dell'assemblea straordinaria</p> <p>1. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> le modifiche dello statuto; la proroga e lo scioglimento della società; la fusione e la trasformazione della società; la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. 	<p>Articolo 8 - Competenze dell'assemblea ordinaria</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>2. Rientrano tra le competenze esclusive, senza possibilità di deroga, dell'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché del soggetto incaricato della revisione legale; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori Assembledari.
<p>Articolo 9 - Competenza dell'assemblea straordinaria</p> <p>1. Sono competenze dell'Assemblea Straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> la deliberazione sulle modificazioni dello Statuto; la deliberazione sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori; ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto. 	<p>Articolo 9 - Competenza dell'assemblea straordinaria</p> <p>1. Sono competenze dell'Assemblea Straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> la deliberazione sulle modificazioni dello Statuto; la deliberazione sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori; ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>Articolo 10- Convocazione dell'assemblea</p> <p>L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in quest'ultimo caso l'Amministratore Unico ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.</p> <p>2. Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono essere convocate anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.</p> <p>3. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 c.c., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.</p> <p>4. L'avviso può contenere la data della seconda convocazione.</p> <p>5. In mancanza delle formalità suddette vale quanto altro stabilito dall'articolo 2366 del Codice Civile.</p> <p>6. L'assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale</p>	<p>Articolo 10- Convocazione dell'assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsivoglia luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 cod. civ., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.</p> <p>4. L'avviso può contenere la data della seconda convocazione;</p> <p>5. In mancanza delle formalità suddette vale quanto previsto all'art. 2366 cod. civ..</p>
<p>Articolo 11- Quorum costitutivo</p> <p>1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria o in via straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione si fa riferimento all'art.2368 e seguenti del codice civile.</p>	<p>Articolo 11 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, al netto delle azioni prive di diritto di voto nell'Assemblea medesima.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>[art. eliminato]</p>
<p>Articolo 12- Rappresentanza</p> <p>1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. articolo 2372 codice civile.</p>	
<p>Articolo 13 - Svolgimento dell'assemblea</p> <p>1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.</p> <p>2. Il Presidente è assistito da un segretario; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.</p>	<p>Articolo 12 - Svolgimento dell'assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola in unica convocazione. L'Amministratore Unico può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.</p>

<p>3. L'Assemblea può adottare un regolamento assembleare che ne regoli il funzionamento.</p> <p>4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. - ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. <p>5. Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto e, se presente, dal regolamento Assembleare.</p>	
<p>Articolo 13 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto</p> <p>1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.</p> <p>3. La Società ha facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.</p> <p>4. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>5. È consentito il voto per corrispondenza in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Articolo 14 - Verbale delle deliberazioni dell'assemblea</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>1. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in caso di Assemblea straordinaria, dal Notaio. È fatta salva la facoltà di avvelarsi di un notaio anche in caso di Assemblea ordinaria.</p> <p>2. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.</p> <p>3. Il verbale deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> la data dell'Assemblea; anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; le modalità e il risultato delle votazioni, così che sia consentito, anche per allegato, l'identità dei soci favorevoli, astenuti o contrari in forma riassunta, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Amministratore Unico</p> <p>1. La Società è Amministrata da un Amministratore Unico, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di una specifica autorizzazione nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.</p> <p>2. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.</p> <p>3. L'Amministratore Unico esercita i poteri di rappresentanza nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2384 coc. civ. o al presente Statuto.</p> <p>4. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.</p> <p>5. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa deliberazione della Giunta Regionale.</p> <p>6. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.</p> <p>7. Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa deliberazione della Giunta Regionale, che fissa l'importo massimo onnicomprensivo, di cui una parte variabile legata ai risultati conseguiti, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.</p> <p>8. Nel caso di cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico, per dimissioni lo stesso dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Amministratore Unico.</p> <p>9. Negli altri casi di cessazione dell'incarico dell'Amministratore Unico (morte, incapacità, ecc.) alla convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà provvedere il Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14- Amministratore Unico</p> <p>1. La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna previa deliberazione della Giunta regionale. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.</p> <p>2. Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa delibera della Giunta regionale che ne fissa l'importo onnicomprensivo lordo annuo e l'eventuale indennità di risultato.</p> <p>3. Qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, venisse meno l'Amministratore Unico, il collegio sindacale dovrà convocare senza indugio, l'assemblea dei soci per il rinnovo della carica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 - Requisiti professionali e cause di incompatibilità</p> <p>1. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15- Cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità</p> <p>1. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostantive allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.</p> <p>2. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i. con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "società".</p> <p>3. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di inconfiribilità ed incompatibilità per l'incarico di dirigente esterno dell'amministrazione regionale, unitamente alle condizioni ostantive in capo agli amministratori, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett l), ai sensi degli articoli 3, co. 1, lett. d), 7, 9, co. 2, 11, co. 3, lett c), 12, 13 e 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), del D.Lgs n. 39 dell' 8 aprile 2013.</p> <p>4. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico deve apposta dichiarazione sulla insussistenza delle cause di cui ai commi precedenti</p> <p>5. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995 e s.m.i..</p> <p>6. L'Amministratore Unico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le performance di efficienza ed efficacia della Società, in maniera tale da ridurre i costi di gestione, ovvero razionalizzando l'organizzazione delle proprie strutture interne, in linea con le misure specifiche di contenimento della spesa dettate dalla Regione.</p> <p>7. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministratore Unico effettua una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.</p> <p>8. È motivo di revoca dell'amministratore l'inadempimento reiterato delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.</p>	<p>coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostantive allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.</p> <p>2. All' Amministratore Unico si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. e dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i. con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "Società".</p> <p>3. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di inconfiribilità ed incompatibilità, unitamente alle condizioni ostantive in capo agli amministratori, come definiti all'art.1, co.2, lett l), ai sensi degli articoli 3, co.1, lett. d), 7, 9, co.2, 11, co.3, lett c), 12, 13 e 14, co.1 e 2, lettere a) e c), del D.Lgs n.39 dell' 8 aprile 2013.</p> <p>4. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico deve presentare apposta dichiarazione sull'insussistenza delle cause di cui ai commi precedenti.</p> <p>5. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995 e s.m.i..</p> <p>6. L'Amministratore Unico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le performance di efficienza ed efficacia della Società, in maniera tale da ridurre i costi di gestione, ovvero razionalizzando l'organizzazione delle proprie strutture interne, in linea con le misure specifiche di contenimento della spesa dettate dalla Regione.</p> <p>7. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministratore Unico effettua una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.</p> <p>8. È motivo di revoca dell'amministratore l'inadempimento reiterato delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.</p>
<p>Articolo 16- Competenze e poteri dell'Amministratore Unico</p> <p>1. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.</p> <p>2. Egli compie tutte le operazioni necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.</p>	<p>Articolo 17 - Organi delegati</p> <p>1. In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, attestato dallo stesso o da idonea certificazione medica o altro impedimento oggettivamente</p>
<p>Articolo 17- Organi delegati</p> <p>1. L'Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni a dipendenti della Società.</p>	<p>Articolo 17 - Organi delegati</p> <p>1. In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, attestato dallo stesso o da idonea certificazione medica o altro impedimento oggettivamente</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>2. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza dell'Amministratore Unico secondo modalità e periodicità fissate nell'atto di delega.</p> <p>3. In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale lo sostituisce per l'adozione di atti obbligatori, urgenti e indifferibili.</p>	<p>risultante, il Collegio Sindacale lo sostituisce per gli atti obbligatori, urgenti o indifferibili.</p>
<p>Articolo 18- Rappresentanza sociale</p> <p>1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.</p> <p>Articolo 19 - Collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.</p> <p>2. La nomina è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei componenti in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art.3 comma 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120. La quota indicata trova applicazione sia in relazione ai membri effettivi del collegio sindacale, sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti.</p> <p>3. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.</p> <p>4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>5. La revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale.</p>	<p>Articolo 18 - Composizione del Collegio sindacale, durata e attribuzioni</p> <p>1. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.</p> <p>2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi non sono rieleggibili al termine del mandato</p> <p>3. I componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.</p> <p>4. La nomina è effettuata secondo modalità da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei componenti in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n°120. La quota indicata trova applicazione sia in relazione ai membri effettivi del Collegio, sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti.</p> <p>5. Attribuzioni, funzioni, doveri e poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge: In particolare, il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p>
	<p>Articolo 19 - Riunioni del Collegio sindacale</p> <p>1. Il Collegio sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.</p> <p>2. La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente del Collegio sindacale, con avviso da inviare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica (ordinaria o certificata) o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

<p>Articolo 20 - Trasparenza e Pubblicità</p> <p>1. Si applica alla Società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dall'articolo 1.1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.</p> <p>2. La Società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla Giunta regionale.</p>	<p>ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (uno) giorno.</p>
<p>Articolo 21 - Prevenzione della Corruzione</p> <p>1. La Società è tenuta ad adottare il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n.231 del 2001.</p> <p>2. La società è tenuta ad integrare il modello di cui al comma precedente con l'azione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n.190 del 2012 e nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>3. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il "Piano di prevenzione della corruzione" della Società.</p> <p>4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza, e adottato dall'Amministratore Unico.</p> <p>5. L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei alla società ai sensi dell'art.1, co. 8, legge n.190 del 2012.</p> <p>6. Una volta adottato, al piano deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno della società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società, nell'area "società trasparente".</p>	<p>[Spostato all'art. 23]</p>
<p>Articolo 22- Esercizio Sociale</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.</p>	<p>Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Al termine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p>
	<p>Articolo 21 - Revisione dei conti</p> <p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.</p>

Modifica allo Statuto della società Carbosulcis S.p.A.

	<p>2. L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale. L'assemblea determina, altresì, il corrispettivo per l'incarico.</p>
	<p>Articolo 22 - Trasparenza e pubblicità</p> <p>1. Si applica alla Società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.</p> <p>2. La Società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla Giunta regionale.</p>
	<p>Articolo 23 - Prevenzione della corruzione</p> <p>1. La Società è tenuta ad adottare il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n.231 del 2001.</p> <p>2. La Società è tenuta ad integrare il modello di cui al comma precedente con l'azione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e d'illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>3. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il "Piano di prevenzione della corruzione" della Società.</p> <p>4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza, e adottato dall'Amministratore Unico.</p> <p>5. L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei alla società ai sensi dell'art.1 co. 8, legge n.190 del 2012.</p> <p>6. Una volta adottato, al piano deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno della Società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della Società, nell'area "società trasparente".</p>
<p>Articolo 23- Rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.</p>	<p>Articolo 24 - Clausola di rinvio</p> <p>1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.</p>

Allegato "B" all'atto n. 34979

Statuto
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata "CARBOSULCIS S.P.A."

Articolo 2

Sede

1. La Società ha sede in Gonnessa, nella località Miniera di Monti Sinni.
2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.
3. Il socio può con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata. Tali dati vengono a cura dell'Organo Amministrativo annotati in un apposito registro. Ogniquale volta la legge o il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata come sopra specificati.
4. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 3

Oggetto Sociale

1. La Società ha lo scopo di svolgere:
 - a) la messa in sicurezza, il recupero ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione anche ai fini di riconversione ad altri usi;
 - b) la riqualificazione di compendi immobiliari e la gestione di servizi industriali nell'ambito delle ampie sinergie realizzabili nell'ambito della riconversione industriale a fini scientifici e industriali, turistici ricreativi, convegnistici e del tempo libero, museali e culturali;
 - c) la stipula di accordi e/o convenzioni con altre società e/o enti che svolgono attività analoga a quelle ricomprese nell'oggetto sociale al fine di ampliare il proprio campo di attività. La stipula dei citati accordi e/o convenzioni con società a controllo privato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza;
 - d) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative;
 - e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica, la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione di energia e, in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi energetici del sistema multisettoriale regionale;
 - f) la promozione della transizione verso l'economia circolare attraverso la valorizzazione degli scarti di produzione, anche attraverso tecnologie chimiche innovative, la condivisione delle risorse, la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili alternative di energia;
 - g) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dalle norme in materia di carattere regionale o nazionale e delle conseguenti direttive regionali.
 - h) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione continua comprese quelle

ricadenti nell'ambito di programmi di formazione continua in linea con le strategie di specializzazione intelligente (ad esempio il sostegno alle PMI, agli incubatori di imprese, l'innovazione e la cooperazione dell'industria e dei ricercatori) finalizzata alla riqualificazione dei lavoratori in attività innovative sviluppate nell'ambito del processo di riconversione in atto della società e del territorio. Formazione e riqualificazione dei lavoratori nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili alternative di energia e dell'economia circolare al fine di sostenere la transizione verso attività a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici in linea con il meccanismo proposto dal Green New Deal europeo;

i) l'attività di gestione e post gestione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

l) l'effettuazione in superficie e in sotterraneo di opere di movimento di terra, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo e ogni altro materiale;

m) l'attività di trasporto in conto proprio o conto terzi.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni che siano necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE e AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) diviso in numero 150.000 (centocinquantamila) azioni di valore nominale di euro 100 (cento) per ciascuna.

2. Il capitale sociale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o crediti. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ.

4. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante crediti e/o conferimenti in natura.

Articolo 6

Diritti dei Soci

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative e indivisibili. Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.

2. Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

Titolo III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 7

Organi Sociali

1. Sono organi della Società:

a. l'Assemblea;

- b. l'Amministratore Unico;
- c. il Collegio Sindacale;

Capo I
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 8

Competenze dell'Assemblea Ordinaria

- 1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto;
- 2. Rientrano tra le competenze esclusive, senza possibilità di deroga, dell'Assemblea:
 - a. l'approvazione del bilancio;
 - b. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché del soggetto incaricato della revisione legale;
 - c. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori Assembleari.

Articolo 9
Competenze dell'Assemblea Straordinaria

- 1. Sono competenze dell'Assemblea Straordinaria:
 - a. la deliberazione sulle modificazioni dello Statuto;
 - b. la deliberazione sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
 - c. ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 10
Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio nazionale.
- 2. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- 3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 cod. civ., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 4. L'avviso può contenere la data della seconda convocazione;
- 5. In mancanza delle formalità suddette vale quanto previsto all'art. 2366 cod. civ..

Articolo 11
Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, al netto delle azioni prive di diritto di voto nell'Assemblea medesima.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 12
Svolgimento dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 2. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola in

unica convocazione. L'Amministratore Unico può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea (sia ordinaria sia straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.

3. L'Assemblea può adottare un regolamento assembleare che ne regoli il funzionamento.

4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato dalla legge, dallo statuto e, se presente, dal regolamento Assembleare.

Articolo 13

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore vigente.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

3. La Società ha facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega, ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

4. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

5. È consentito il voto per corrispondenza in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Verbale delle Deliberazioni dell'Assemblea

1. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in caso di Assemblea straordinaria, dal Notaio. È fatta salva la facoltà di avvelarsi di un notaio anche in caso di Assemblea ordinaria.

2. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

3. Il verbale deve indicare:

a. la data dell'Assemblea;

- b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato;
- c. le modalità e il risultato delle votazioni, così che sia consentito, anche per allegato, l'identità dei soci favorevoli, astenuti o contrari
- d. in forma riassunta, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO II
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15

Amministratore Unico

1. La Società è Amministrata da un Amministratore Unico, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di una specifica autorizzazione nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
2. L'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
3. L'Amministratore Unico esercita i poteri di rappresentanza nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2384 cod. civ. o al presente Statuto.
4. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.
5. L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa deliberazione della Giunta Regionale.
6. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
7. Il compenso dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, previa deliberazione della Giunta Regionale, che fissa l'importo massimo onnicomprensivo, di cui una parte variabile legata ai risultati conseguiti, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
8. Nel caso di cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico, per dimissioni lo stesso dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Amministratore Unico.
9. Negli altri casi di cessazione dell'incarico dell'Amministratore Unico (morte, incapacità, ecc.) alla convocazione dell'Assemblea dei soci dovrà provvedere il Collegio Sindacale.

Articolo 16

Requisiti professionali e cause di incompatibilità

1. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge.
2. All' Amministratore Unico si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. e dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i. con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "Società".
3. All' Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di inconfiribilità ed incompatibilità, unitamente alle condizioni ostative in capo agli amministratori, come definiti all'art.1, co.2, lett I), ai sensi degli articoli 3, co.1, lett. d), 7, 9, co.2, 11, co.3, lett c), 12, 13 e 14, co.1 e 2, lettere a)e cl, del D.Lgs n.39 dell' 8 aprile 2013.
4. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico deve presentare apposita dichiarazione sull'insussistenza delle cause di cui ai commi precedenti.
5. L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale,

come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995 e s.m.i..

6. L'Amministratore Unico è tenuto ad adottare le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le performance di efficienza ed efficacia della Società, in maniera tale da ridurre i costi di gestione, ovvero razionalizzando l'organizzazione delle proprie strutture interne, in linea con le misure specifiche di contenimento della spesa dettate dalla Regione.

7. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Amministratore Unico effettua una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.

8. È motivo di revoca dell'amministratore l'inadempimento reiterato delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 17

Organi delegati

1. In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, attestato dallo stesso o da idonea certificazione medica o altro impedimento oggettivamente risultante, il Collegio Sindacale lo sostituisce per gli atti obbligatori, urgenti o indifferibili.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18

Composizione del Collegio Sindacale, durata e attribuzioni

1. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi non sono rieleggibili al termine del mandato.

3. I componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

4. La nomina è effettuata secondo modalità da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei componenti in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n°120. La quota indicata trova applicazione sia in relazione ai membri effettivi del Collegio, sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti.

5. Attribuzioni, funzioni, doveri e poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge: In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 19

Riunioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.

2. La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente del Collegio sindacale, con avviso da in-

viare agli altri sindaci effettivi con lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica (ordinaria o certificata) o qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (uno) giorno.

TITOLO IV

Bilancio e Revisione legale dei conti

Articolo 20

Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Articolo 21

Revisione dei Conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.
2. L'incarico è conferito dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale. L'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo per l'incarico.

TITOLO V

Disposizioni finali e clausola di rinvio

Articolo 22

Trasparenza e pubblicità

1. Si applica alla Società la normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità, nei limiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.
2. La Società è tenuta a rispettare le ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati societari stabiliti dalla Giunta regionale.

Articolo 23

Prevenzione della corruzione

1. La Società è tenuta ad adottare il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n.231 del 2001.
2. La Società è tenuta ad integrare il modello di cui al comma precedente con l'azione delle misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e d'illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 e nel rispetto delle Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici deliberate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società, costituiscono il "Piano di prevenzione della corruzione" della Società.
4. Il Piano è elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'organismo di vigilanza, e adottato dall'Amministratore Unico.
5. L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei alla società ai sensi dell'art.1, co. 8, legge n.190 del 2012.
6. Una volta adottato, al piano deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno della Società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della Società,

nell'area "società trasparente".

Articolo 24

Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 – Oggetto sociale

Articolo 4 – Durata

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE e AZIONI

Articolo 5 – Capitale Sociale

Articolo 6 – Diritti dei Soci

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 7 – Organi Sociali

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

Articolo 9 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

Articolo 11 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni;

Articolo 12 – Svolgimento dell'Assemblea

Articolo 13 – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Articolo 14 – Verbale delle Deliberazioni dell'Assemblea

CAPO II – AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 – Amministratore Unico

Articolo 16 – Requisiti professionali e cause di incompatibilità

Articolo 17 – Organi delegati

CAPO III – COLLEGIO SINDACALE

Articolo 18 – Composizione del Collegio Sindacale, durata e attribuzioni

Articolo 19 – Riunioni del Collegio Sindacale

TITOLO IV – BILANCIO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 – Esercizio Sociale e Bilancio

Articolo 21 – Revisione dei Conti

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI e CLAUSOLA DI RINVIO

Articolo 22 – Trasparenza e Pubblicità

Articolo 23 – Prevenzione della Corruzione

Articolo 24 – Clausola di rinvio

Francesco Lippi

Antonio Galdiero - notaio